

# **REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE ED IL VERSAMENTO DA PARTE DEI CACCIATORI DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER LE SPESE DI GESTIONE DEL COMPENSORIO ALPINO DI CACCIA.**

Approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 22 del 26 giugno 2020

## **Art. 1 – Definizioni**

Il pagamento della quota di partecipazione alle spese del comprensorio alpino di caccia, di seguito denominato “quota”, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio di amministrazione del Comitato regionale per la gestione venatoria, è condizione necessaria per il rilascio del Carnet de Chasse, così come stabilito dall’articolo 33, comma 2, della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 e s.m.i.

La quota è dovuta per ciascuna stagione venatoria. La quota è unica e non frazionabile.

## **Art. 2 – Determinazione scadenze, modalità di versamento e importo**

Le scadenze della quota, le modalità di versamento e l’importo, sono deliberate annualmente dal Consiglio di amministrazione del Comitato regionale per la gestione venatoria.

L’importo della quota è stabilito sulla base del bilancio preventivo, eventualmente assestato.

La quota di partecipazione per i cacciatori possessori di carnet A è stabilita in misura proporzionale alla tipologia e al numero di capi assegnati e con riferimento alla Circostrizione venatoria di appartenenza, alla dimensione territoriale, alla densità venatoria, e all’ammontare dei danni causati dalla fauna selvatica.

La quota di partecipazione alle spese del comprensorio per i cacciatori possessori di carnet B e C è stabilita tenendo conto come base l’importo della quota minima definita successivamente, alla quale può essere aggiunta una quota aggiuntiva che tenga conto dei danni causati dalla fauna selvatica.

L’importo minimo della quota è fissato in euro 30,00.

## **Art. 3 - Rimborso della quota di partecipazione.**

La quota viene rimborsata al cacciatore che ne faccia richiesta, previa istanza motivata, da presentare al Comitato regionale per la gestione venatoria.

È in ogni caso disposto il rimborso della quota in caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso caccia e per coloro che non esercitano la caccia durante l’anno.